

COMUNE DI CASTELLEONE

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi restano in carica sino all'elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.
3. I consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale di norma verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale salvo i casi e le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 2 Prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione da parte del sindaco neoeletto, che la presiede.
2. Nella prima seduta il sindaco comunica al consiglio i componenti della giunta comunale.

Art. 3
Primi adempimenti del consiglio

1. Nella sua prima seduta, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti a norma delle leggi vigenti e dichiara la loro eventuale ineleggibilità, secondo la procedura di cui all'art. 69 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E. L.).

Capo II
GRUPPI CONSILIARI

Art. 4
Composizione e costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, indipendentemente dal numero, formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. I Consiglieri che non intendono far parte di un gruppo così formati o che si dimettono dal gruppo, possono aderire ad un altri gruppi costituiti, allegando alla dichiarazione scritta di accettazione da parte del Capogruppo al quale aderiscono.

3. I gruppi consiliari assumono la denominazione della lista presentata alle elezioni che ha ottenuto almeno un seggio.

4. I Consiglieri che non vogliono far parte di uno dei gruppi così costituiti confluiscono obbligatoriamente nel gruppo misto. E' consentita la formazione di un solo gruppo misto.

5. Nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva a quella dell'insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità dei precedenti commi, comunicano al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale il nominativo del proprio capogruppo e di un Vice Capogruppo che sostituisce il Capogruppo in caso di impedimento. In caso di mancanza di tale comunicazione, o di comunicazioni contrastanti, viene considerato Capogruppo il Consigliere "anziano" del gruppo.

6. Qualora si costituisca il gruppo misto e lo stesso sia formato da più di un consigliere viene nominato al suo interno il Capogruppo. Qualora il gruppo misto sia costituito da un solo consigliere, costui non acquisisce lo status di Capogruppo; ha peraltro diritto di ricevere l'elenco delle deliberazioni e della documentazione che viene normalmente inviata ai Capigruppo. Può effettuare dichiarazioni di voto. Della costituzione del gruppo misto deve essere data, dai consiglieri interessati, comunicazione per iscritto al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 5
Funzionamento ed organizzazione dei gruppi consiliari

1. Il sindaco assicura ai gruppi gli strumenti necessari all'esercizio delle loro funzioni.
2. I gruppi avranno a disposizione per loro riunioni idonei locali con adeguate attrezzature nella sede municipale, o in altri edifici nella disponibilità del Comune.
3. Nel caso che i locali e le attrezzature siano di uso comune per tutti i gruppi, verranno usati secondo accordi presi dai capigruppo. In caso di disaccordo decide insindacabilmente il Sindaco.

Art. 6
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo, costituiti ai sensi dell'art. 4, è convocata dal sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione ed informazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco al fine di favorire un confronto trasparente e costruttivo tra maggioranza e minoranza, nel rispetto e prerogative dei ruoli nonché al fine di porre ogni consigliere nelle migliori condizioni per svolgere al meglio il proprio mandato, convoca ogni qualvolta lo ritenga utile, la conferenza dei Capigruppo affinché diventi un appuntamento riconosciuto e condiviso, utile per affrontare temi di particolare importanza per la vita sociale e politica della Comunità.

Capo III
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7
Istituzione

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. La delibera di istituzione dovrà essere adottata, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La composizione, i poteri, l'oggetto, il funzionamento e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 8 Riunioni

1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco, o da chi legalmente lo sostituisce, che dichiara aperta e chiusa la seduta. Nel caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del sindaco la convocazione e la presidenza delle sedute competono al consigliere anziano.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età.

3. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del palazzo civico. Può riunirsi in altro luogo, in caso di necessità o per particolari esigenze, con provvedimento motivato del sindaco, che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione.

4. Gli eventuali assessori esterni possono presenziare alle sedute del consiglio prendendo posto nel banco riservato agli assessori. Possono intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto. Agli stessi si applicano tutte le norme relative alle convocazioni e diritto di visione degli atti.

5. In occasione delle riunioni del consiglio, all'esterno dell'edificio ove si svolge la riunione, vengono esposte le bandiere della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea, per tutto il tempo in cui si svolgono le funzioni e attività.

Art. 9 Sessioni

1. Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre.

2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del sindaco;
- b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

3. La riunione del consiglio deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

4. Può essere tuttavia riunito dal prefetto tutte le volte che il sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi l'obbligo della convocazione.

Art. 10 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.

2. L'avviso con l'elenco degli argomenti da trattare, previo assenso scritto del Consigliere Comunale, potrà essere effettuato a mezzo di posta elettronica, nel rispetto dei termini previsti dal presente regolamento.

3. L'avviso da consegnarsi con le modalità previste dal 1. comma si dà per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.

4. L'avviso essere spedito a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori del comune, quando questi non abbiano ancora, eletto domicilio nel comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al segretario comunale.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione. Per le riunioni in sessione straordinaria va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

6. Per il conteggio dei giorni si osservano le disposizioni dell' art. 155 del C.P.C.

7. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che ciò comporti il mancato rispetto di un termine di legge o di regolamento.

8. Negli stessi termini di cui ai precedenti commi, l'ordine del giorno viene comunicato al collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 2, del T.U.E. L.

9. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

10. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

11. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del consiglio se, almeno due giorni prima della riunione, nelle ore di apertura degli uffici comunali, non sia stata messa a disposizione dei consiglieri, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata. Tali documenti vengono messi a disposizione mediante richiesta verbale all'ufficio istruttore della proposta.

12. Nel caso che il contenuto della proposta sia l'adozione di un regolamento, del bilancio di previsione, del piano di governo del territorio, dei piani urbanistici particolareggiati, e il testo degli stessi non sia stato portato a conoscenza dei capigruppo o esaminato dall'apposita commissione consiliare, la proposta non può essere sottoposta all'esame del consiglio se non sia stata depositata almeno 5 giorni prima della seduta. Nell'ipotesi di cui al precedente 7° comma il deposito deve avvenire nelle ventiquattro ore precedenti la seduta.

13. Nell'avviso di prima convocazione deve essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 11
Seduta di prima convocazione

1. Il consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Ma la seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, è valida, purché intervengano almeno quattro consiglieri.

2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o il coniuge o loro parenti o affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art. 12
Seduta di seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté iniziare per mancanza di numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per seduta di seconda convocazione è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella (la prima) venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

3. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal consiglio, su proposta del presidente. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 10.

Art. 13
Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte al consiglio spetta al sindaco e ai consiglieri, fatta eccezione per i casi di cui al quarto comma dell'art. 9.
2. Quando il consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre, se espressamente richiesto nella domanda di convocazione.
3. Il consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri prescritti dalla legge e al loro deposito ai sensi dell'art. 10, comma 10.
4. Le modifiche all'ordine di discussione degli argomenti, su proposta del presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 **Sedute - Adempimenti preliminari**

1. All'ora fissata per l'adunanza nell'avviso di convocazione il presidente, a seguito dell'appello eseguito dal Segretario Comunale, verifica la presenza del numero legale di consiglieri fissato dallo statuto per la validità della seduta e, in caso positivo, la dichiara aperta. In caso negativo procede ad una seconda verifica dopo 20 minuti. Nel caso non fosse riscontrata la presenza del numero legale dichiara deserta la seduta.
2. Il presidente in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.
3. I capigruppo consiliari possono formulare richieste od effettuare comunicazioni in termini il più possibile sintetico.

Art. 15 **Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatte eccezioni per i casi in cui, con motivato provvedimento è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
3. Il Comune di Castelleone, allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, procede alla ripresa audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale finalizzata alla loro diffusione attraverso il sito internet istituzionale, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza. E' fatto divieto a soggetti estranei all'Amministrazione di procedere a riprese o registrazioni.
4. Il Sindaco è tenuto a fornire idonea informazione a tutti i Consiglieri circa l'esistenza delle telecamere e la successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli che informino adeguatamente il pubblico presente.

Art. 16 **Ordine durante le sedute**

1. Al presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Art. 17 **Sanzioni disciplinari**

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal presidente.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, anche intervenendo senza aver preventivamente ottenuto la parola, ovvero se pronunzia parole sconvenienti, il presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il presidente può proporre al consiglio l'esclusione dall'aula del consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il presidente sospende momentaneamente la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 18

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il consiglio s'intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 19

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal consiglio.

2. Il presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 20

Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri s'iscrivono a parlare, sino a che la discussione non è conclusa, sui singoli argomenti all'ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno debbono previamente informarne il presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 21

Svolgimento degli interventi

1. Il presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto è possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri, iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine d'iscrizione, dandone comunicazione al presidente; intervengono nella discussione, effettuando gli interventi di cui all'articolo seguente nonché per le dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno e per un ulteriore intervento di massimi dieci minuti sulla proposta in discussione.

Art. 22 **Durata degli interventi**

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto e rivolto al presidente.
2. La durata degli interventi in consiglio non può eccedere:
 - a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica, il rendiconto della gestione, l'adozione di strumenti di pianificazione generale quali il PGT....;
 - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i dieci minuti per proporre modifiche non sostanziali o per illustrare emendamenti alla proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata prevista nel precedente 2° comma. Il documento va consegnato al segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 23 **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze o condizioni.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il consiglio le respinge a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro e uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il consiglio venga, dal presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 24 **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 25 **Udienze conoscitive**

1. Il consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il consiglio può invitare il segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal presidente ad uno dei consiglieri presenti.

Art. 26 **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 27 **Verifica del numero legale - Votazioni**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

3. Nessuna proposta è approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salva la necessità di maggioranze qualificate richieste per legge o per statuto.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. terminate le votazioni, gli scrutatori comunicano l'esito delle stesse al presidente e al segretario. Il presidente ne riconosce e proclama il risultato.

6. In caso di votazioni nelle quali, per disposizioni di legge o di Statuto, debba essere garantita la rappresentanza della minoranza, si procede con il sistema del "voto limitato" ad un solo nominativo risultando eletto anche per la minoranza chi otterrà il maggior numero di voti.

7. Sono fatte salve eventuali diverse modalità di votazione espressamente disposte dalla legge o dallo statuto.

8. L'appartenenza dei gruppi alla maggioranza ovvero alla minoranza viene desunta da apposita dichiarazione contenuta nella comunicazione di costituzione del gruppo.

Art. 28

Modalità delle votazioni

1. Ove non espressamente previsto dalla legge, in maniera obbligatoria, dallo Statuto o da regolamenti comunali le votazioni vengono effettuate con le modalità definite nei commi seguenti.

2. Nelle votazioni a scrutinio palese il voto dei consiglieri viene espresso, a seguito di invito del Presidente, per alzata di mano.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto il presidente provvede a nominare tre scrutatori, due appartenenti alla maggioranza ed uno alla minoranza. In tali votazioni il voto viene espresso su schede distribuite dagli scrutatori. Si considerano nulle le schede riportanti scritte o segni incongrui con l'oggetto della votazione.

4. I consiglieri depositano personalmente le schede votate in un'urna alla presenza del Presidente e degli scrutatori.

5. Estratte le schede dall'urna, gli scrutatori danno lettura ad alta voce del contenuto di ogni singola scheda e il Presidente proclama il risultato.

6. Nel caso che nell'urna vengono trovate schede irregolari, ai sensi del precedente comma 3, la votazione deve essere ripetuta.

Art. 29

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

2. Il presidente dispone la ripetizione della votazione, con le modalità di cui al precedente comma anche nel caso che subito dopo la votazione un consigliere dichiari un suo errore di votazione.

Art. 30

Verbalizzazione generale delle riunioni

1. A cura del segretario comunale, oltre alla redazione delle deliberazioni di cui al successivo art. 31, può essere redatto il verbale generale della seduta del consiglio comunale.

2. I verbali di seduta riportano lo svolgimento della seduta sotto la forma di trascrizione dalla registrazione magnetica.

3. In alternativa a quanto previsto dal punto 2. la registrazione o videoregistrazione della seduta conservata agli atti comunali per almeno 10 anni costituisce atto amministrativo ai sensi dell'art. 22 1 comma lettera d della L. 241/90 e pertanto sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione cartacea.

3. I verbali vengono sottoposti all' approvazione del consiglio comunale in una delle sedute successive.

Art. 31

Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono le determinazioni del consiglio comunale che hanno contenuto di provvedimento amministrativo, adottate a seguito di istruttoria e sulle cui proposte sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del T.U.E....

2. Le deliberazioni, sono redatte dal segretario secondo le corrette regole amministrative.

3. Riportano, oltre ai presupposti di fatto e di diritto, i punti principali degli interventi qualora non si proceda alla verbalizzazione generale della seduta o, se richiesto dal consigliere intervenuto, la trascrizione di un breve intervento e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

4. Sono numerate progressivamente e pubblicate nelle forme di legge dandone la più ampia pubblicità.

5. Il segretario comunale o il responsabile del servizio affari generali ne attesta la conformità delle copie agli originali a fini amministrativi, la regolare pubblicazione e l'intervenuta esecutività.

Art. 32

Esecutività delle deliberazioni. Regolamenti

1. Le deliberazioni del consiglio divengono esecutive secondo le modalità prescritte dalla legge.

2. I regolamenti approvati dal consiglio entrano in vigore, di norma, ad avvenuta esecutività della deliberazione approvativa

3. Il consiglio può, con specifica motivazione, stabilire che il regolamento entri in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione approvativa o in una data successiva a quella indicata nel comma precedente.

Art. 33

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 34

Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio, che comportano modificazioni, revoca, annullamento o abrogazione di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove in esse non se ne faccia espressa e chiara menzione.

Art. 35

Segretario - Incompatibilità

1. Il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi del coniuge o di suoi parenti od affini fino al quarto grado.
2. In tale caso, viene sostituito da un consigliere comunale nominato dal Sindaco-Presidente che funge da segretario.

TITOLO III

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 36

Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del comune ed a quelli degli enti e delle aziende da esso dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo stabilite nel regolamento sul diritto di accesso.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.

3. Hanno infine diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni soggette a controllo eventuale, ai sensi dell'art. 127 T.U.E. L..

Art. 37

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

Art. 38

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.

Art. 39

Modalità di presentazione delle interrogazioni e interpellanze

1. Di norma le interrogazioni e le interpellanze sono presentate all'Ufficio protocollo del Comune per iscritto al sindaco da uno o più consiglieri, sono rivolte alla giunta e vengono inserite all'odg del primo Consiglio Comunale successivamente convocato se pervenute almeno cinque giorni prima la data di convocazione.

2. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione o un'interpellanza, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la giunta è tenuta a rispondere entro i successivi quindici giorni e non viene inserita all'odg del Consiglio Comunale.

3. Per motivi d'urgenza l'interrogazione o l'interpellanza può essere presentata direttamente in consiglio comunale all'inizio della seduta. In questo caso il Sindaco e la Giunta possono riservarsi di rispondere se non dopo aver acquisito informazioni e la risposta come da richiesta del Consigliere Comunale potrà essere data in forma scritta nella modalità di cui al comma 2.o inserita nell'odg del primo Consiglio Comunale utile.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il sindaco provvede ad iscrivere l'interrogazione o l'interpellanza, per il suo svolgimento, all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Art. 40

Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze, di norma vengono discusse all'inizio della seduta dopo la verifica dei presenti e le comunicazioni del Sindaco. Trascorsa un'ora di trattazione il Consiglio Comune procede a dar corso agli altri argomenti posti all'ordine del giorno. Non si trattano interrogazioni ed interpellanze nei Consigli Comunali nei quali è prevista l'approvazione del Bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e l'adozione/approvazione del Piano Generale del Territorio o sue varianti generali.

2. Il consigliere che ha presentato l'interrogazione o l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, per un tempo non superiore a cinque minuti.

3. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della giunta, dal sindaco o da un assessore, il richiedente ha il diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

4. Nel caso l'interrogazione o l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra loro non sia intervenuto un diverso accordo.

5. L'assenza ingiustificata del richiedente comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del sindaco, di decadenza.

6. In caso di assenza giustificata è data la possibilità di delegare il diritto di svolgimento e di replica ad un componente del proprio gruppo consiliare.

7. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 41

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 42

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione o una determinazione del consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al sindaco che ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio o comunque entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 43

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione nei termini di cui all'art. 39 1.comma del presente regolamento.

2. Se la mozione consiste in una proposta di deliberazione, ne segue l'iter e deve essere provvista dei pareri richiesti dalla legge. Gli uffici sono tenuti a collaborare all'istruttoria delle proposte di deliberazione di cui al presente articolo.

3. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo da uno di essi per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti.

4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

5. Possono intervenire tutti i consiglieri, qualora, per il particolare oggetto della mozione, tre consiglieri ne facciano richiesta e il Consiglio la accolga.

Art. 44

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati a scrutinio palese.

Art. 45

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso a scrutinio palese. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 46

Risoluzioni e ordini del giorno

1. Il sindaco e ciascun consigliere possono proporre risoluzioni e ordini del giorno.

2. Le risoluzioni sono dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del consiglio su specifici argomenti.

3. Gli ordini del giorno consistono in dichiarazioni, prese di posizioni, documenti, su argomenti di rilevante interesse, da diffondere o trasmettere a soggetti indicati nello stesso ordine del giorno.

4. Per la loro trattazione valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni.

TITOLO IV PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 47

Proposta di mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è sottoscritta e motivata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al comune, senza contare il Sindaco.
3. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art 52 T.U.E.L..
4. La mozione viene votata per appello nominale.
5. Il sindaco informa il prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 48

Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 69 T.U.E. L..
3. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del consiglio.
4. Il sindaco in tal caso provvede ad invitarlo a fornire entro 20 giorni le cause giustificative delle assenze, nonché eventuali documenti probatori.
5. Scaduto il termine, il consiglio esamina e delibera, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.

Art. 49

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. I cittadini possono prendere visione dei verbali generali di seduta, qualora vengano redatti, e delle deliberazioni adottate dal consiglio presso gli uffici della segreteria comunale chiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal regolamento sul diritto di accesso.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50

Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dello statuto, disciplina il funzionamento del consiglio comunale.
2. Il presente regolamento viene integralmente pubblicato all'albo pretorio del comune. Di esso è data notizia alla comunità amministrativa mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

INDICE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Consiglieri comunali	pag. 2
Art. 2 - Prima seduta del consiglio	pag. 2
Art. 3 - Primi adempimenti del consiglio	pag. 2

Capo II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 - Composizione e costituzione	pag. 2
Art. 5 - Funzionamento ed organizzazione dei gruppi consiliari	pag. 3
Art. 6 - Conferenza dei capigruppo	pag. 3

Capo III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 - Istituzione	pag. 3
----------------------------	--------

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 8 - Riunioni	pag. 5
Art. 9 - Sessioni	pag. 5
Art. 10 - Convocazione	pag. 5
Art. 11 - Seduta di prima convocazione	pag. 6
Art. 12 - Seduta di seconda convocazione	pag. 6
Art. 13 - Ordine del giorno	pag. 7
Art. 14 - Sedute - Adempimenti preliminari	pag. 7
Art. 15 - Pubblicità e segretezza delle sedute	pag. 7
Art. 16 - Ordine durante le sedute	pag. 8
Art. 17 - Sanzioni disciplinari	pag. 8
Art. 18 - Tumulto in aula	pag. 8
Art. 19 - Comportamento del pubblico	pag. 8
Art. 20 - Prenotazione per la discussione	pag. 8
Art. 21 - Svolgimento degli interventi	pag. 9
Art. 22 - Durata degli interventi	pag. 9
Art. 23 - Questioni pregiudiziali e sospensive	pag. 9

Art. 24 - Fatto personale	pag. 10
Art. 25 - Udienze conoscitive	pag. 10
Art. 26 - Dichiarazione di voto	pag. 10
Art. 27 - Verifica numero legale - Votazioni	pag. 11
Art. 28 – Modalità delle votazioni	pag. 11
Art. 29 - Irregolarità nella votazione	pag. 11
Art. 30 - Verbalizzazione generale delle riunioni	pag. 12
Art. 31 - Deliberazioni	pag. 12
Art. 32 - Esecutività delle deliberazioni. Regolamenti	pag. 12
Art. 33 - Diritti dei consiglieri	pag. 12
Art. 34 - Revoca e modifica delle deliberazioni	pag. 13
Art. 35 - Segretario - Incompatibilità	pag. 13

TITOLO III DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 36 - Diritto all'informazione dei consiglieri	pag. 14
Art. 37 - Interrogazioni	pag. 14
Art. 38 - Interpellanze	pag. 14
Art. 39 – Modalità di presentazione delle interrogazioni e interpellanze	pag. 14
Art. 40 – Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze	pag. 14
Art. 41 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	pag. 15
Art. 42 - Mozioni	pag. 15
Art. 43 - Svolgimento delle mozioni	pag. 15
Art. 44 - Emendamenti alle mozioni	pag. 16
Art. 45 - Votazione delle mozioni	pag. 16
Art. 46 - Risoluzioni e ordini del giorno	pag. 16

TITOLO IV PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 47 - Proposta di mozione di sfiducia	pag. 17
Art. 48 - Decadenza dalla carica di consigliere comunale	pag. 17
Art. 49 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione	pag. 17

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione	pag. 18
---	---------